



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE TARIFFE ANNO 2019.
Data 30/03/2019	

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 18:00, alla seconda convocazione in seduta ordinaria.

Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale, si è riunito alla presenza dei signori:

N.	COGNOME e NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PEZZI OSCAR	X	
2	TOCCO ENISIO	X	
3	CUZZI GAETANO	X	
4	DI DOMIZIO FABIO	X	
5	MONACO MATTEO	X	
6	PELUSI RAIMONDO	X	
7	ARETUSI ILENIA	X	
8	BREDA ANGELICA	X	
9	BUFFONE SANDRO	X	
10	SALERNI ROBERTO		X
11	COLANGELO CAMILLO	X	
12	SPERANZA AGOSTINO	X	
13	FATTORE FABIA	X	

Assegnati n° 13

In carica n° 13

Presenti n° 12

Assenti n° 1

È presente assente l'assessore esterno: CHIACCHIA SABRINA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comm. 4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*; Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia

di entrate;

TENUTO CONTO altresì che la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è cessata alla data del 31/12/2018, stante la mancata proroga della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016 e dalla L. 205/2017;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale approvato con delibera di C.C. n. 17 del 11/08/2014 e s.m.i.;

VISTO in particolare gli articoli 18, comma 1 e 19, comma 1, del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019, con annessa la relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A");

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 22.03.2019, ad oggetto: "Piano Finanziario del servizio di Gestione dei Rifiuti – Proposta al Consiglio Comunale dello schema anno 2019", nella quale vengono proposti al Consiglio comunale i seguenti allegati:

- l'Allegato "A" alla deliberazione in cui è rappresentato: il preventivato Piano Finanziario 2019 (Quadro economico complessivo della gestione- rifiuti) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per € 430.062,78;
- gli Allegati "B" e "C" alla deliberazione in cui sono rappresentate: le categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività con omogenea - potenzialità di produzione di rifiuti) ed i coefficienti *Ka-Kb* e *Kc-Kd* di cui all'allegato 1 al D.P.R.158/99, scelti per la determinazione delle tariffe TARI 2019;

RICHIAMATA altresì la disposizione dell'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, la quale stabilisce che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che come indicato nella sopracitata deliberazione della Giunta comunale n. 32 del

22/03/2019 sopra richiamata, i costi inseriti nel piano finanziario 2019 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 08/02/2018, le quali hanno chiarito che: *"i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento"*;

ESAMINATE inoltre le linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze del 14/02/2019, di aggiornamento di quelle emanate in data 08/02/2018;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del costo standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 del Comune di Alanno, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 398.231,55, come riportato nella documentazione conservata agli atti dell'Area economico-finanziaria, e che quindi l'importo del piano finanziario complessivo, al netto delle componenti aggiunte dal Comune per quanto attiene alla gestione della tassa relative alle voci CARC e CCD, risulta essere inferiore all'importo sopra indicato;

RICHIAMATO, l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1093, della L. 145/2018, il quale stabilisce, all'ultimo periodo, che: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

TENUTO CONTO CHE:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'aver avuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l'anno 2019, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI;
- che nella definizione dei citati coefficienti l'Ente si è avvalso della facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015 e dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva produttività di rifiuti, anche dal lato qualitativo;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e le argomentazioni riportate nella narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI) il piano finanziario per l'anno 2019, corredato della relazione tecnica riferita all'organizzazione e la gestione del servizio rifiuti, allegata agli atti della presente deliberazione (All. A);
3. Di approvare le tariffe TARI riferite alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019, così come riportate nelle specifiche tabelle del piano finanziario, allegata agli atti della presente deliberazione (All. A);
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via telematica all'indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito istituzionale.

Relaziona l'assessore Cuzzi Gaetano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha dato il seguente esito:

- | |
|---------------------------|
| - Presenti n. 12 |
| - Contrari n. // |
| - Favorevoli n. 11 |
| - Astenuti n.1 (Fattore) |

Delibera di approvare la suestesa proposta di delibera e, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha dato il seguente esito:

- Presenti n. 12
- Contrari n. //
- Favorevoli n. 10
- Astenuti n.2 (Fattore e Colangelo)

Delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Del 26/03/2019 N° 235

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

ATTESTAZIONE TECNICA

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere ai soli fini tecnici in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

FAVOREVOLE

Il Responsabile

Alanno, li 26/03/2019

F.to Rag. PIGNOLI QUINTILIO

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267 (T.U.EE.LL.)

FAVOREVOLE

Il Responsabile

Alanno, li 26/03/2019

F.to Rag. PIGNOLI QUINTILI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. TOCCO ENISIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Anno, li 11/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali

ATTESTA

E' divenuta esecutiva il giorno 30/03/2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Anno, li 30/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Anno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA